N. PAC	2007 - 011
PROTOCOLLO N.	153 del 15.01.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore uova e pollame –Reg.to (CE) n. 1938 della Commissione del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni prodotti agricoli..

Richiamasi attenzione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 407/2006 che a pag. 139 pubblica il Reg.to (CE) n. 1938/2006 concernente l'oggetto, in applicazione dal 1° gennaio 2007.

Qui di seguito si riportano le modifiche del Reg.to (CE) n. 1431/94 che più direttamente interessano le dogane:

1) il testo dell'art.1 è stato sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

(1) Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione dei prodotti dei codici NC indicati nell'allegato I, aperti dal regolamento (CE) n. 774/94.

(2) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

(3) Il quantitativo dei prodotti che beneficiano del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota di riduzione del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.»

2) il testo dell'art.3 è stato sostituito dal seguente:

«Articolo 3

(1) ….(omissis)

(2) ….(omissis)

(3) La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine e la menzione "si" è contrassegnata con una crocetta, fatta eccezione per i gruppi 3, 5 e 6.

(4) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A. (*Reg.to (CE) n. 1431/94*)
(5) Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B. (*prelievo fissato allo 0% in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94*)
(6) I titoli per il gruppo 3 recano, nella casella 24, una delle diciture nell'allegato II, parte C. (*da non utilizzare per i prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del Reg.to CE 1514/97*)
(7) I titoli per il gruppo 5 recano, nella casella 24, una delle diciture nell'allegato II, parte D.» (*da non utilizzare per i prodotti originari del Brasile in applicazione del Reg. to CE 1514/97*)

3) il testo dell'art.5 è stato sostituito dal seguente:

« *Articolo 5*

La validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.»

4) L'articolo 7 è stato soppresso.

5) L'allegato II è stato sostituito dal testo che figura nell'allegato del Reg.to (CE) n. 1938/2006.

Infine, si fa presente che per le *segnalazioni* di cui all'art. 4, punto 6, (relative ai quantitativi totali immessi in libera pratica nel periodo di riferimento per ciascun gruppo) provvederà il Ministero del Commercio Internazionale in base ai titoli scaduti che vengono ad esso presentati per lo svincolo delle cauzioni.

Ad ogni buon fine si consiglia la lettura del regolamento in questione che potrà essere consultato cliccando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 407/2006 .

per Il Direttore dell'Ufficio
Rossana Ceccoli